



Il Ministro della Difesa

- VISTO l'articolo 690, commi 1 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, il quale prevede che il reclutamento nei ruoli dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene mediante concorsi interni e successivo corso di formazione basico, riservati, nel limite massimo del 60 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami, agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e, nel limite minimo del 40 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli, al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare con un'anzianità minima di dieci anni nel ruolo e che le modalità per lo svolgimento dei concorsi, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la composizione delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto;
- VISTO l'articolo 773 del codice dell'ordinamento militare, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, il quale prevede che i volontari in servizio permanente utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento del personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare frequentano un corso di formazione basico di durata non superiore a tre mesi e che coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a sergente e sono inseriti in ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso;
- VISTO l'articolo 2197-*sexies* del codice dell'ordinamento militare, come inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, il quale prevede che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 690, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di mille posti, per il reclutamento nei ruoli dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, riservati ai caporal maggiori capi scelti qualifica speciale e gradi corrispondenti in possesso di diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado, che non abbiano riportato nell'ultimo quadriennio una valutazione inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente e che nell'ultimo biennio non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2015, recante «Requisiti di partecipazione e modalità di svolgimento dei concorsi interni per il reclutamento nei ruoli dei sergenti dell'Esercito Italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare, previsti

dagli articoli 691 e 2198 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66», pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 14 del 20 maggio 2015;

- VISTO il decreto del Ministro della difesa 31 gennaio 2018, recante «Modalità di svolgimento del concorso interno per titoli per il reclutamento nei ruoli dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, previsto dall'articolo 690, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui il decreto legislativo 15 marzo 2010», pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 4 del 10 febbraio 2018;
- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;
- RAVVISATA l'esigenza di adeguare le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare alla disciplina legislativa sopravvenuta;
- VISTO l'articolo 627, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che la categoria dei sottufficiali comprende i militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, dal grado di maresciallo a quello di luogotenente e gradi corrispondenti, e al ruolo dei sergenti, dal grado di sergente a quello di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti;
- VISTI gli articoli 627, comma 6, e 840 del codice dell'ordinamento militare, che definiscono funzioni, compiti e responsabilità dei militari appartenenti ai ruoli dei sergenti;
- VISTO l'articolo 808, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che all'interno di ciascun ruolo i militari dell'Esercito italiano possono essere ripartiti in armi e specialità;
- VISTO l'articolo 811, commi 2, lettera b), e 3 del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che all'interno di ciascun ruolo della Marina militare i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per categorie, specialità o qualificazioni e che per il personale del Corpo delle capitanerie di porto la ripartizione in specialità è determinata d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- VISTO l'articolo 816, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che all'interno di ciascun ruolo i militari dell'Aeronautica militare possono essere ripartiti in categorie e specialità;
- VISTO l'articolo 843 del codice dell'ordinamento militare, il quale, in riferimento ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa, prevede che, ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, le categorie, le specialità o qualificazioni, le qualifiche, le specializzazioni, le abilitazioni e gli incarichi, compresi quelli principali, siano individuati e disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata;
- VISTO l'articolo 635, commi 1, 2 e 3, del codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce i requisiti generali per il reclutamento nelle Forze armate, individuando, tra essi, quelli che sono accertati d'ufficio dall'amministrazione, prevedendo altresì che il requisito relativo ai parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal

regolamento, non sia nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare che partecipa a concorsi delle Forze armate e rinviando, per gli ulteriori requisiti in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, a quanto previsto da specifiche norme del medesimo codice e dai singoli bandi;

VISTO l'articolo 635, comma 1-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che la patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, non costituisca causa di esclusione dai concorsi interni per il reclutamento dei volontari in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e degli ufficiali dei ruoli speciali;

VISTO l'articolo 635, comma 1-*ter*, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che i tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento, costituiscano causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando;

VISTO l'articolo 640, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo psicofisico da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare contenute nel regolamento e adottate dal Ministro della difesa, sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, nonché il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle capitanerie di porto;

VISTO l'articolo 641, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo attitudinale da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare previste dal regolamento e che, a tale fine, possono essere impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso di specifica qualifica conferita a cura della competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di apposito corso;

VISTO l'articolo 580, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, di seguito denominato «regolamento», il quale prevede che l'accertamento dell'idoneità al servizio militare sia effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali, esclusivamente a cura dei competenti organi sanitari militari;

VISTO l'articolo 638 del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dalla data indicata nel bando e sino a quella dell'effettiva incorporazione o, limitatamente ai militari in servizio, a quella dell'inizio del relativo corso di formazione, o fino alla nomina a ufficiale in servizio permanente nei concorsi a nomina diretta, a eccezione del limite massimo di età che può essere superato al momento dell'effettiva incorporazione o dell'inizio del corso di formazione, e che l'accertamento, successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti, sia per condotta dolosa sia per condotta incolpevole dell'interessato, comporta la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario;



- VISTO l'articolo 590, comma 1, del regolamento, nella parte in cui prevede, in riferimento ai corsi di formazione per l'accesso ai ruoli dei sottufficiali, che la frequenza di tali corsi abbia luogo previo accertamento, da parte delle strutture del Servizio sanitario militare, del possesso dell'idoneità al servizio militare e allo specifico impiego nel ruolo di appartenenza del frequentatore;
- VISTO l'articolo 640, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate in stato di gravidanza e che non possano essere sottoposte agli accertamenti per l'idoneità fisiopsico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, siano ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento; che il provvedimento di rinvio possa essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria, e che, fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, siano avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate; che le vincitrici dei concorsi rinviate siano immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda;
- VISTO l'articolo 114 del regolamento e l'articolo 21 del decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 20 del 26 marzo 2013, che stabiliscono le competenze della Direzione generale per il personale militare;
- VISTO l'articolo 1041 del regolamento, che individua i procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale militare e i relativi termini di conclusione;
- VISTO l'articolo 577 del regolamento, il quale prevede che l'Amministrazione della difesa, negli appositi bandi recanti le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale militare, ha facoltà di rinviare a specifiche disposizioni della disciplina dettata per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
- VISTO l'articolo 644 del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei militari sono presiedute e formate da personale in servizio della rispettiva Forza armata, con l'intervento, se necessario, di uno o più esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione, salvo quanto diversamente disposto dal bando;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi;
- ACQUISITO il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in riferimento ai concorsi per il reclutamento dei sergenti del Corpo delle capitanerie di porto;

DECRETA

Capo I

Disposizioni comuni

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai concorsi interni per il reclutamento nei ruoli dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui agli articoli 690, comma 1, e 2197-*sexies* del codice dell'ordinamento militare.

Art. 2

Principi

1. I concorsi si svolgono con modalità che ne assicurano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di svolgimento nel rispetto dei termini procedurali di cui al libro VI, titolo I, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ricorrendo, se ritenuto opportuno, a forme di preselezione con l'eventuale ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati di lettura delle prove e a selezioni decentrate.

Art. 3

Bando di concorso

1. Il bando di concorso, di seguito denominato bando, pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, indica:

- a) la tipologia del concorso, se per titoli ed esami ovvero per titoli, il numero dei posti messi a concorso e l'eventuale loro ripartizione per corpi, categorie, specialità, qualifiche, specializzazioni, abilitazioni e incarichi, compresi incarichi principali e posizioni organiche;
- b) la percentuale dei posti riservati a ciascuna tipologia di concorso;
- c) i requisiti per partecipare al concorso;
- d) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, nonché la documentazione da presentare obbligatoriamente;
- e) per i concorsi per titoli ed esami:
 - 1) la sede e le date di svolgimento delle prove concorsuali;
 - 2) le prove concorsuali, le relative modalità di svolgimento, i criteri di attribuzione dei punteggi, il punteggio minimo necessario per il superamento delle stesse e l'eventuale numero dei candidati ammessi a sostenere le prove successive;
- f) i titoli di merito valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente, per categorie e complessivamente;
- g) i casi e le relative misure di detrazione dal punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli di merito;
- h) la composizione della commissione;
- i) le modalità di formazione delle graduatorie.

Art. 4

Ulteriori requisiti di partecipazione

1. Per partecipare ai concorsi interni di cui all'articolo 690, comma 1, del codice dell'ordinamento militare è richiesto il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato in qualità di sergente, senza alcuna limitazione di impiego né alcun esonero da incarichi, posizioni organiche, mansioni o



attività, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 635, comma 1-*bis*, del codice dell'ordinamento militare;

- b) avere riportato una qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente in sede di redazione della documentazione caratteristica relativa all'ultimo quadriennio di servizio o all'intero periodo di servizio prestato nel ruolo dei volontari in servizio permanente, se di durata inferiore a quattro anni;
- c) non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio di servizio.

2. Per partecipare ai concorsi interni straordinari di cui all'articolo 2197-*sexies* del codice dell'ordinamento militare, è richiesto il possesso dell'ulteriore requisito dell'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato in qualità di sergente senza alcuna limitazione di impiego né alcun esonero da incarichi, posizioni organiche, mansioni o attività, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 635, comma 1-*bis*, del codice dell'ordinamento militare.

3. Il bando può richiedere il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) essere assegnato a specifici corpi, categorie, specialità, qualifiche, specializzazioni, abilitazioni e incarichi, compresi incarichi principali e posizioni organiche, di cui all'articolo 843 del codice dell'ordinamento militare, nei casi in cui il medesimo bando prevede una corrispondente ripartizione dei posti;
- b) essere in possesso di specifici brevetti, abilitazioni ovvero qualifiche;
- c) essere stato sottoposto e giudicato idoneo alle visite mediche periodiche previste dall'ordinamento di Forza armata, effettuate entro i termini stabiliti dal medesimo bando;
- d) essere stato sottoposto e giudicato idoneo nelle prove di efficienza operativa previste dall'ordinamento di Forza armata, effettuate entro i termini stabiliti dal medesimo bando.

4. L'accertamento del requisito di cui ai commi 1, lettera a), e 2 si conclude con un giudizio di idoneità o non idoneità, senza attribuzione di punteggio.

5. Con provvedimento motivato la Direzione generale del personale militare può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti prescritti.

Art. 5

Titoli di studio

1. Per i titoli di studio conseguiti all'estero, in uno Stato dell'Unione europea o non appartenente all'Unione europea, è richiesta idonea certificazione di equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente.

Art. 6

Titoli di merito

1. I titoli di merito valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente, per categorie e complessivamente sono stabiliti dal bando.

2. Tra i titoli di merito di cui al comma 1:

- a) debbono essere comunque previsti:
 - 1) durata del servizio prestato;
 - 2) inquadramento nel ruolo dei volontari in servizio permanente avvenuto ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
 - 3) qualifiche superiori a «superiore alla media», o giudizio equivalente, riportate in sede di redazione della documentazione caratteristica relativa al periodo di servizio stabilito dal bando;
 - 4) impiego in operazioni nazionali e internazionali;
 - 5) conoscenza di lingue straniere;
 - 6) ricompense militari e civili;



- 7) onorificenze;
 - 8) corsi di formazione e professionali;
 - b) possono essere previsti:
 - 1) titoli di studio, abilitazioni e brevetti diversi da quelli richiesti quali requisiti per la partecipazione;
 - 2) titoli riferiti alla specifica formazione tecnica richiesta, nei casi in cui il bando prevede la ripartizione dei posti per corpi, categorie, specialità, qualifiche, specializzazioni, abilitazioni e incarichi, compresi incarichi principali e posizioni organiche.
2. I titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e dichiarati nella medesima domanda.

Art. 7

Detrazioni di punteggio

1. Possono comportare detrazioni dal punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 6, nella misura stabilita dal bando:
- a) le sanzioni disciplinari inflitte nei periodi di servizio previsti dal medesimo bando;
 - b) le pregresse rinunce alla frequenza del corso sergenti e le pregresse dimissioni a domanda dal medesimo corso.

Art. 8

Titoli di preferenza

1. I titoli di preferenza debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e dichiarati nella medesima domanda.

Art. 9

Commissioni esaminatrici

1. I componenti delle commissioni esaminatrici sono nominati con decreto dirigenziale della Direzione generale per il personale militare su designazione della Forza armata interessata.
2. Nei concorsi per il reclutamento nel ruolo dei sergenti del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare almeno uno degli ufficiali membri deve appartenere al Corpo delle capitanerie di porto.
3. I decreti di nomina delle commissioni esaminatrici prevedono membri supplenti del presidente e di ciascuno dei componenti, i quali intervengono in caso di grave documentato impedimento dei membri effettivi.
4. Nei concorsi per titoli ed esami, se il numero dei candidati che deve sostenere le prove scritte supera le mille unità, la commissione esaminatrice, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, ciascuna costituita da un numero di membri pari a quello della commissione originaria e da un segretario.

Art. 10

Graduatorie

1. Le graduatorie di merito sono suddivise per corpi, categorie, specialità, qualifiche, specializzazioni, abilitazioni e incarichi, compresi incarichi principali e posizioni organiche, nei casi in cui il bando prevede una corrispondente ripartizione dei posti.

2. Nei casi di cui al comma 1, gli eventuali posti non coperti possono essere devoluti, su indicazione della Forza armata, a differente categoria, specialità, qualifica, specializzazione, abilitazione e incarico, compresi incarico principale e posizione organica, secondo le modalità stabilite dal bando.
3. Sono dichiarati vincitori, nel numero previsto dal bando, i candidati giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie.
4. I provvedimenti con i quali sono approvate le graduatorie di merito dei concorsi e dichiarati i vincitori sono pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Capo II

Concorsi interni per titoli ed esami

Art. 11

Prove di concorso

1. Per lo svolgimento dei concorsi interni di cui all'articolo 690, comma 1, lettera *a*), del codice dell'ordinamento militare, sono previste, secondo l'ordine e le modalità stabiliti dal bando:
 - a*) l'eventuale prova di preselezione;
 - b*) la prova scritta;
 - c*) l'eventuale prova di conoscenza della lingua inglese;
 - d*) le eventuali prove di efficienza fisica;
 - e*) la valutazione dei titoli di merito, secondo le modalità stabilite dal bando.
2. L'eventuale prova di preselezione consiste in quesiti a risposta multipla predeterminata su argomenti di cultura generale ovvero a carattere logico-deduttivo, secondo le modalità indicate nel bando. Sono ammessi a partecipare alle successive prove di concorso, nel numero stabilito dal bando, i candidati utilmente collocati nella relativa graduatoria.
3. La prova scritta può consistere in una o più composizioni ovvero in quesiti a risposta multipla predeterminata su argomenti di cultura generale, secondo il programma di studio commisurato al livello di istruzione secondaria di primo grado, indicato dal bando, e su argomenti di cultura professionale militare
4. L'eventuale prova di conoscenza della lingua inglese si svolge secondo le modalità stabilite dal bando e può essere effettuata anche nell'ambito della prova scritta di cui al comma 1, lettera *b*).
5. Le eventuali prove di efficienza fisica prevedono parametri differenziati per gli uomini e per le donne e comportano giudizi di idoneità o non idoneità con eventuale attribuzione di punteggio incrementale, se previsto dal bando e secondo le modalità ivi stabilite.
6. Le modalità di svolgimento delle prove, il punteggio minimo necessario per il superamento delle stesse e l'eventuale numero dei candidati ammessi a sostenere le prove successive ovvero alla valutazione dei titoli sono stabiliti dal bando.

Art. 12

Commissione esaminatrice

1. Per lo svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 690, comma 1, lettera *a*), del codice dell'ordinamento militare, la commissione è così composta:
 - a*) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, o grado corrispondente, presidente;
 - b*) due o più ufficiali superiori, comunque in numero pari, membri;
 - c*) un ufficiale inferiore o un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza o alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.



2. Alla commissione di cui al comma 1 possono essere aggregati, in qualità di membri aggiunti, uno o più esperti in singole materie oggetto di esame. I membri aggiunti hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono aggregati.

3. Per lo svolgimento e la valutazione delle eventuali prove di efficienza fisica, la commissione di cui al comma 1 può avvalersi del supporto di personale qualificato istruttore militare di educazione fisica o abilitato istruttore marinaresco educatore fisico ovvero esperto nel settore ginnico-sportivo.

Art. 13

Formazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati e ottenuti sommando:

- a) il punteggio ovvero la media dei punteggi conseguiti nella prova scritta, di cui all'articolo 11, commi 1, lettera b), e 3;
- b) il punteggio conseguito nella eventuale prova di conoscenza della lingua inglese, di cui all'articolo 11, commi 1, lettera c), e 4;
- c) il punteggio conseguito nella eventuale prova di efficienza fisica, di cui all'articolo 11, commi 1, lettera d), e 5;
- d) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), al netto delle eventuali detrazioni di cui all'articolo 7.

Capo III

Concorsi interni per titoli

Art. 14

Commissione esaminatrice

1. Per lo svolgimento dei concorsi interni di cui all'articolo 690, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, la commissione è così composta:

- a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, o grado corrispondente, presidente;
- b) due o più ufficiali, comunque in numero pari, membri;
- c) un ufficiale o un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza o alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.

Art. 15

Formazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati ed ottenuti sommando i punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 6, previsti dal bando, al netto delle eventuali detrazioni di cui all'articolo 7.

Capo IV

Concorsi interni straordinari per titoli ed esami

Art. 16

Prove di concorso

1. Per le prove dei concorsi interni straordinari di cui all'articolo 2197-*sexies* del codice dell'ordinamento militare, si applica l'articolo 11, escluso il comma 3.



2. La prova scritta può consistere in una o più composizioni ovvero in quesiti a risposta multipla predeterminata su argomenti di cultura generale, secondo il programma di studio commisurato al livello di istruzione secondaria di secondo grado, indicato dal bando, e su argomenti di cultura professionale militare.

Art. 17

Commissione esaminatrice

1. Per la composizione della commissione, si applica l'articolo 12.

Art. 18

Formazione della graduatoria

1. Per la formazione della graduatoria, si applica l'articolo 13.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 19

Rinvio

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Art. 20

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2015 e il decreto del Ministro della difesa 31 gennaio 2018, citati in premessa, sono abrogati.

Roma, li

6 AGO. 2020

IL MINISTRO

